

COMUNE DI MOZZANICA

PROVINCIA DI BERGAMO



COPIA

Codice ente10146

DELIBERAZIONE N. 86

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI
PERSONALE - TRIENNIO 2017/2019 - PIANO ASSUNZIONE 2017.

L'anno duemilasedici addì due del mese di novembre alle ore 8.15 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All' appello risultano:

FOSSATI BEPPINO MASSIMO	SINDACO	Presente
BOFFELLI GLORIA	VICE SINDACO	Presente
TADINI PAOLO	ASSESSORE ESTERNO	Assente
SCASSELLATI STEFANO	ASSESSORE	Presente
BIANCHI MARTINA	ASSESSORE ESTERNO	Assente

Totale presenti 3

Totale assenti 2

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig.ra Dr.ssa Cerri Rina la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fossati Beppino Massimo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.Lgs. n. 267/2000 e dal d.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

RICHIAMATO l'art. 39, commi 1 e 19, della legge 27/12/1997 n. 449 che ha introdotto l'obbligo della programmazione triennale delle assunzioni, obbligo confermato dall'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e dall'art. 91, comma 1, del d. lgs. 18.8.2000 n. 267, il quale, in particolare, prevede che gli organi di vertice dell'amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;

VISTO l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che, ai commi 4 e 4-bis, testualmente recita:

«4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale...omissis...

4-bis. (Comma inserito dall'art. 35, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150) Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.»;

PRECISATO che la programmazione triennale di fabbisogno del personale è da intendersi quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, nei limiti della sostenibilità e nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti nel tempo in materia di tetto di spesa del personale e vincoli assunzionali;

RILEVATO:

- che con propria deliberazione n. 109 in data 22/10/2015 è stato approvato il piano delle azioni positive ex art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, per il triennio 2016/2018, per cui non opera il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001;
- che con deliberazione della G.C n. 112 in data 29/10/2015 è stata effettuata la verifica di situazioni di esubero o eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.lgs. n. 165/2001;
- con delibera della G.C. n. 66 in data 22/12/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il programma triennale delle assunzioni 2015/2017;
- con delibera della G.C. n. 115 in data 10/11/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il programma triennale di fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018 ed il piano occupazionale 2016 che prevedeva per detto anno la copertura di un Posto di Categoria B/3 – Collaboratore Amministrativo, da inserire nel Settore Amministrativo – Servizi Demografici, mediante mobilità del personale degli enti di area vasta dichiarato in esubero e per gli anni 2017/2018 l'assunzione di una unità di personale da inquadrare in Categoria D/1 – Istruttore Direttivo, mediante mobilità “ordinaria” ed eventuale concorso pubblico, per sostituire il turn over previsto;
- con delibera della G.C. n. 49 in data 24/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, il programma avanti citato è stato rettificato per effetto dell'interpretazione della Corte dei Conti – Sezione

Autonomie Locali, del 02/05/2016 che confermava la cogenza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 557, lett. a) della L. n. 296/2006 in merito alla riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto alle spese correnti, escludendo la possibilità per questo Ente di procedere a qualsiasi forma di assunzione, salvo la ricollocazione del personale soprannumerario delle Province, in forza dell'art. 1, comma 424 della L. n. 190/2014;

➤ con deliberazione della G.C. n. 18/2015 è stata aggiornata la dotazione organica di questo Ente;

ATTESO che l'analisi degli attuali e futuri fabbisogni non può prescindere dall'attento esame del quadro normativo di riferimento che, al momento, è costituito da fonti che operano:

- a livello di contenimento generale della spesa di personale, (obbligo di riduzione della spesa di personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 296/2006 e s.m.i.);
- con riferimento alle concrete possibilità di assunzione appare opportuno richiamare le previgenti disposizioni ed integrarle con quanto stabilito dall'art. 1, comma 228 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e dalla novella normativa di cui all'art. 16, comma 1 del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. n. 160 del 7 agosto 2016:

art. 3, del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014:

comma 5: “A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo; Pertanto è consentito di effettuare il turnover in base alla spesa del personale cessato l'anno precedente (budget annuale), ed è previsto che il calcolo delle facoltà assunzionali a disposizione degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno debba essere effettuato ricomprendendo anche i residui ancora disponibili delle quote percentuali inutilizzate provenienti dagli esercizi precedenti, nel limite temporale dell'ultimo triennio, da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni¹;

comma 5-bis: “Dopo il comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:”557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”;

comma 5-quater: “Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015”; il presente comma è disapplicato, con riferimento agli anni 2017 e 2018, dall'art. 1, comma 228 della Legge 28/12/2015, n. 208, mentre è fatto salvo per l'anno 2016;

¹ Corte dei Conti – Sezione Autonomie n. 28/2015

• **art. 1, comma 424, della legge n. 190/2014** e della circolare n. 1/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie che impongono di destinare le risorse disponibili per gli anni 2015 e 2016 all'assunzione dei vincitori di concorso collocati nelle graduatorie dell'ente ed ai processi di mobilità del personale soprannumerario degli enti di area vasta;

• **artt. 4 e 5 del d.l. 78/2015, convertito con legge n. 125/2015**; in particolare l'art. 5, comma 6, del citato decreto stabilisce, relativamente al personale della polizia locale, che *“Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale...”*;

• **art. 1, comma 228 (primo periodo) della L. 208/2015** (legge di stabilità 2016), che prevede: *“Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.*

• **art. 1, comma 228 (secondo periodo) della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016)**, che prevede: *“In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni fondamentali, come individuato dall'art. 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”.*

VISTI ora:

- l'art. 16, comma 1 del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. n. 160 del 7 agosto 2016, che ha operato l'abrogazione della lett. a) dell'art. 1, c. 557 della L. 27/12/2006, n. 296 con conseguente eliminazione dell'obbligo di procedere alla riduzione dell'incidenza percentuale della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti;
- il comma 1-bis che, ai Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, che abbiano un numero di dipendenti inferiore a quello ammesso per gli Enti locali in condizione di dissesto sulla base del rapporto medio dipendenti/popolazione per la corrispondente fascia demografica, è consente un turn-over al 75% della spesa per il personale cessato nell'anno precedente, in luogo del 25% già previsto dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 228, L. n. 208/2015) con riferimento al personale non dirigente, per il triennio 2016-2018; questo comune rientra nella fattispecie avendo un rapporto pari a 1/327, (di cui n. 3 unità part-time) ed una popolazione residente al 31.12.2015 di 4.589 abitanti (in luogo di 1/143 fissato dal D.M. 24.07.2014);
- il comma 1-ter che consente la riattivazione delle procedure di mobilità volontaria per i Comuni e le Città metropolitane situati nelle Regioni ove sia stato ricollocato almeno il 90% del personale soprannumerario delle province;
- il comma 1-quater che stabilisce l'esplicita esclusione dal tetto alla spesa per il lavoro flessibile (spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009) degli incarichi a contratto conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1, del TUEL;
- il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica in data 10/10/2016 (DFP 51991 – P-4.17.1.7.4) che consente agli enti locali della Regione Lombardia di procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 234 della legge n. 208/2015, al ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione per tutte le categorie di personale, riferite alle annualità 2015 e 2016 e alle annualità anteriori al 2015, nel rispetto della normativa vigente; si

precisa inoltre che “le assunzioni a tempo determinato e la mobilità potranno svolgersi rispettando le limitazioni finanziarie e ordinamentali previste dalla normativa vigente, tenuto anche conto di quanto previsto, in materia di mobilità, dall’art. 16, comma 1-ter, del dl 113/2016”;

RITENUTO, alla luce delle disposizioni richiamate e della situazione organizzativa in essere e prevista, di adottare un atto di programmazione per il triennio 2017/2019 e del piano assunzione per l’anno 2017 e seguenti, con contestuale ricognizione e verifica dei limiti di spesa;

RICORDATO inoltre che questo Ente fa parte dell’Unione Terre del Serio a cui sono state conferite alcune Funzioni fondamentali e servizi senza trasferimento di personale in quanto ci si è avvalsi dell’istituto del comando; pertanto, occorre procedere alla verifica cumulativa delle spese di personale, ai sensi dell’art.1, comma 450 della L. n. 190/2014;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 557-quater, della citata legge n. 296/2006 e s.m.i. a decorrere dall’anno 2014 la spesa di personale deve essere inferiore al valore medio della stessa spesa nel triennio 2011-2013, pari ad **€ 606.936,39**, e che l’andamento della spesa di personale rilevante ai fini del calcolo della sua riduzione, come da prospetti allegati redatti dall’ufficio ragioneria è la seguente:

Anno	Spesa di personale €.	
anno 2011	615.243,58	da consuntivo
anno 2012	596.596,77	da consuntivo
anno 2013	608.968,82	da consuntivo
Media triennio	606.936,39	
anno 2014	604.531,80	da consuntivo
anno 2015	571.227,89	da consuntivo
anno 2016	581.312,33	da bilancio di previsione

DATO ATTO che:

- non si sono avute cessazioni di personale negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 e pertanto nessun credito è maturato;
- si è verificata una mobilità in uscita di un dipendente inquadrato in Categoria C, Settore Amministrativo – Servizi Demografico-Elettorale per la quale è stata esperita la procedura di mobilità di cui alla legge 190/2014 mediante inserimento nel portale dedicato alla mobilità del personale delle province, senza alcun riscontro;
- che, per consolidata espressione delle varie sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti non sono soggette a limitazioni di capacità assunzionale - l’acquisizione di personale tramite l’istituto della mobilità volontaria, ai sensi dell’articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, purché il passaggio di personale avvenga tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa.
- è prevista la cessazione di una unità di personale inquadrata in Categoria D/1 – Posizione economica D/2, Settore Amministrativo – Servizi Segreteria, contratti, scolastici, sport e tempo libero, per collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, come da Determina del Settore Amministrativo n. 148 in data 10/06/2016 nella quale si prende atto che l’ultimo giorno lavorativo sarà il 31/12/2016;

Il calcolo del budget assunzionale è operato applicando i criteri stabiliti dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica -DFP 0011786 P-4.17.1.7.4 del 22 febbraio 2011 - che ha precisato, tra l’altro che la locuzione “*spesa corrispondente alle cessazioni*” va interpretata nel senso di “spesa annuale”, ossia, ai fini del computo delle sopra indicate percentuali, i risparmi realizzati per cessazioni vanno calcolati sempre sui 12 mesi e non sulla frazione di anno effettivamente lavorata dal dipendente cessato. La medesima circolare precisa, inoltre, che non

devono essere computati nel budget assunzionale le assunzioni/cessazioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999, n.68, nel solo limite della copertura della quota d'obbligo.

VISTO il parere di un autorevole autore, esperto in materia di pubblico impiego che risponde positivamente al quesito se sia da considerare cessato in quell'anno il dipendente con ultimo giorno lavorativo il 31 dicembre; in proposito lo stesso autore richiama le indicazioni del conto annuale del personale in cui si è sempre previsto che il dipendente che lavora il 31 dicembre e poi cessa, vada inserito tra i cessati di quell'anno² nonché la deliberazione n. 79/2011 della Corte dei conti della Puglia³;

PRECISATO quindi che questo comune non ha resti assunzionali alla data di redazione del presente atto, mentre risulta avere una capacità di spesa residuale rispetto al limite individuato nella spesa media del triennio di circa €. 25.623,06, fatta salva la verifica ad approvazione del rendiconto di gestione 2016;

VISTO l'art. 41, comma 2, del d.l. n. 66/2014 conv. con legge n. 89/2014 relativo ai tempi medi di pagamento il quale prevede che: *“Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento le amministrazioni pubbliche ... che ... registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015 nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. ...”*⁴

ATTESO che, in attuazione di tale norma primaria è intervenuto il D.P.C.M. 22/09/2014 il quale all'art. 9, comma 3, ha definito l'indicatore di tempestività nei pagamenti come *“ ... la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento”* ed al comma 6 del medesimo art. 9 ha previsto che l'indicatore così definito *“.... è utilizzato anche ai fini della disposizione di cui all'art. 41, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”*;

DATO ATTO che, in base agli ultimi dati disponibili pubblicati sul sito web istituzionale elaborati in base al citato D.P.C.M. 22/09/2014, risulta che per l'anno 2016 il tempo medio è stato di + (più) 3,23 giorni nel 1° trimestre; _ (meno) 5,22 giorni nel 2° trimestre e _ (meno) 7,79 giorni nel terzo trimestre; dati non ancora pubblicati relativamente al 4° trimestre; i dati disponibili risultano compresi i entro i termini consentiti dalla normativa citata, per cui non opera il divieto di assunzione

² (<http://www.gianlucabertagna.it/2014/08/31/il-nuovo-turn-over-per-gli-enti-locali/>).

³ Alla domanda “se nei risparmi di spesa (2010) possano essere considerate le cessazioni con effetto a partire dal 1° gennaio 2010 (ultimo giorno lavorativo 31 dicembre 2009)” risponde: “La norma, al riguardo, pone riferimento generico alle cessazioni dell'anno precedente. La cessazione è da considerarsi quale evento istantaneo che coincide con lo spirare dell'ultimo istante del giorno lavorativo finale del dipendente. Pertanto, nel caso specifico (ultimo giorno lavorativo del dipendente 31 dicembre 2009), l'evento della cessazione è da collocarsi nell'anno 2009. Con le recenti deliberazioni n. 107/PAR/2011 del 3/11/2011 e n. 129/PAR/2011 del 21/12/2011, questa Sezione ha ulteriormente specificato che “per spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente” in cui rileva il valore economico e non il numero dei dipendenti cessati da prendere a riferimento ai fini della quantificazione della percentuale del venti per cento come limite alle assunzioni, si intende la spesa stipendiale, stanziata nel bilancio del precedente esercizio, calcolata su base annua per il personale cessato (come se fosse stato in servizio tutto l'anno) a prescindere dalla data di cessazione dal servizio e non quella realmente sostenuta per il periodo di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa.

⁴ Disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 01 dicembre 2015

previsto dalla norma stessa [*Requisito venuto meno a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 272 dell'1 dicembre 2015*];

EVIDENZIATO, per quanto concerne il lavoro flessibile, che la normativa vigente è la seguente:

- l'art. 9 comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, come modificato dal comma 102 dell'art. 4 della L. n. 183/2011 e successivamente dall'art. 4 ter, comma 12, del D.L. 16/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 44/2012;
- le numerose pronunce della Corte dei Conti in tema di assunzioni a tempo determinato⁵;
- la deroga al limite di spesa di personale previsto dall'art. 9 della legge 30/7/2010 n. 122, come integrato dall'art. 4, comma 102, della Legge n. 183 del 12/11/2011, limite nel frattempo soppresso dalla legge 114 dell'11.08.2014 di conversione del D.L. 90 del 24.06.2014 (pari al 100 % di quella sostenuta nell'anno 2009);

DATO ATTO che le risorse relative alle capacità assunzionali sono le seguenti:

Anno di cessazione	Spesa €.	% utilizzabile per assunzioni per anno successivo	Importo utilizzabile per assunzioni in base alla %	Nota
2016	34.111,93	75%	25.583,95	Per assunzioni dall'esterno- utilizzabile nel 2017
2015	31.541,12	_____	_____	Esclusivamente con mobilità da enti sottoposti ad un regime assunzionale vincolato

La programmazione del fabbisogno di personale è predisposta con il contributo dei Responsabili che hanno:

- indicato ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- attestato, a seguito della ricognizione annuale delle eccedenze di personale (art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165), tramite apposite certificazioni agli atti l'assenza di eccedenze e situazioni di sovrannumerarietà;

VALUTATI i fabbisogni rappresentati dagli organi di gestione e ritenuto al riguardo che gli stessi possono essere recepiti solo parzialmente nella programmazione dei fabbisogni di personale a motivo dei vincoli normativi in materia di assunzioni sopra riportati e qui da intendersi richiamati stabilendo, inoltre, che prima dell'attuazione delle singole assunzioni previste dovrà essere verificato il rispetto di tutte le condizioni imposte dalla normativa in materia di contenimento di spesa di personale il tutto come meglio risulta dal dispositivo della presente deliberazione;

TENUTO CONTO della rivalutazione delle attuali necessità e priorità assunzionali, si intende procedere all'aggiornamento alla programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017-2019, come nel seguito dettagliato:

a tempo indeterminato:

⁵ deliberazione n. 113/pareri/2013 del 26/03/2013 emessa dalla Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per la Lombardia; n. 120/2016/PAR Sez. di Controllo Puglia; n. 65/PAR/2015 Sez. Regione Puglia;

- **anno 2017:** Settore Amministrativo - Cat. C – C/1, a tempo pieno (36 ore settimanali), esclusivamente mediante attivazione delle procedure di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001; già prevista nei precedenti documenti di programmazione del fabbisogno di personale;
- **anno 2017:** Settore Amministrativo – Cat. D – D/1, ad orario ridotto in relazione alla capacità assunzionale, come determinato dall’ufficio personale in misura pari a 25/36 ore settimanali
- **anno 2018:** in relazione alle cessazioni e nei limiti consentiti;
- **anno 2019:** in relazione alle cessazioni e nei limiti consentiti

a tempo determinato

nessuna assunzione

PRECISATO che le spese di personale, come definite dall’art. 1, commi 557 e successivi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche ed integrazioni, coerentemente alle acquisizioni di personale contemplate nel presente atto subiscono la seguente variazione nel corso del triennio 2017-2019:

	2017	2018	2019
TOTALE SPESA DI PERSONALE TRIENNIO 2017-2019	597.078,35	597.078,35	597.078,35
SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013	606.936,39		

RICHIAMATO altresì l’art. 33, comma 2, del d. lgs. 165/2001, nel testo da ultimo modificato dall’art. 16 della legge n. 183/2011, e verificato che, al momento, non si segnalano situazioni di soprannumero o eccedenze di personale sia in relazione alle esigenze funzionali che alla situazione finanziaria;

DATO ATTO che con nota prot. n. 7366 in data 20.10.2016 è stata data informazione alle OO.SS. dell’intenzione di adottare il presente atto, ai sensi dell’art. 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’1/4/1999;

VISTO l’art. 48 del d. lgs. 267 del 18/08/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del d. lgs. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere reso dal Revisore del Conto;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1) di dare atto che il Comune di Mozzanica, in base alle informazioni disponibili alla data odierna, rispetta l’obbligo di riduzione della spesa di personale previsto dall’art. 1, comma 557, della legge 296/2006 e s.m.i, e che ha rispettato il patto di stabilità per l’anno 2015, come da dichiarazione resa da parte del responsabile del Settore Finanziario.

2) di dare atto che con riferimento alle cessazioni di unità di personale previste e già formalizzate alla data di redazione della presente risultano le seguenti disponibilità per nuove assunzioni: a partire dal 2017 l’importo di €. 25.583,95, come indicato in premessa, fatta salva la possibilità di esperire sin dal 2016 le procedure di mobilità ex art. 30 d. lgs. n. 165/2001, consentite a seguito del

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica in data 10/10/2016.

3) di dare atto che questo Comune non ha resti utilizzabili non avendo avuto nel triennio precedente alcuna cessazione di personale.

4) di individuare per il triennio 2017-2019 i fabbisogni di personale ed il conseguente programma delle assunzioni come segue:

a tempo indeterminato:

• **anno 2017:** Settore Amministrativo - Cat. C – C/1, a tempo pieno (36 ore settimanali), esclusivamente mediante attivazione delle procedure di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001; già prevista nei precedenti documenti di programmazione del fabbisogno di personale;

• **anno 2017:** Settore Amministrativo – Cat. D – D/1, ad orario ridotto in relazione alla capacità assunzionale, come determinato dall'ufficio personale in misura pari a 25/36 ore settimanali

• **anno 2018:** in relazione alle cessazioni e nei limiti consentiti;

• **anno 2019:** in relazione alle cessazioni e nei limiti consentiti

a tempo determinato

nessuna assunzione

5) di demandare all'Unione Terre del Serio l'onere di verificare, cumulativamente con gli enti che la costituiscono, l'eventuale capacità assunzionale e il fabbisogno di personale nell'ambito del programma triennale, alla luce delle funzioni e dei servizi conferiti.

6) di aver accertato, a seguito di ricognizione delle esigenze funzionali e della situazione finanziaria di questo Comune, ai sensi dell'art.16 della legge n.183/2011, l'assenza di situazioni di soprannumero o eccedenza del personale dipendente in servizio rispetto ai fabbisogni dell'ente;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

COMUNE DI MOZZANICA

Provincia di Bergamo

Mozzanica – Piazza Locatelli n. 5 – telefono 0363/321177 – fax 0363/828122

Mozzanica, 02.11.2016

Allegato alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 86 del 02.11.2016

P A R E R I

(art. 49 del D. L.vo 18.08.2000, n. 267)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Dr.ssa CERRI Rina, nella sua qualità di Responsabile del Servizio SETTORE AMMINISTRATIVO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267

E S P R I M E

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Addì, 02.11.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Dr.ssa CERRI Rina)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Rag. Ambrosini Giuseppina, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267

E S P R I M E

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Addì, 02.11.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Ambrosini Giuseppina

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to Fossati Beppino Massimo

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Cerri Rina

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

[X] Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

[X] Trasmesso elenco ai capigruppo;

Addì, 10.11.2016

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Cerri Rina

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Addì,

Il Responsabile del Procedimento

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
li, 10.11.2016

Il Responsabile del Procedimento
Pinetti Mario